

Promemoria per il finanziamento dei corsi di lingua per i rifugiati

Approvato dalla CPSPP il 23 maggio 2022.

Per il finanziamento dei corsi di lingua per i rifugiati si applicano in linea di principio le attuali condizioni di temptraining. Esse sono pubblicate sul sito web www.temptraining.ch. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni complementari provvisorie.

Presentazione della domanda

I corsi di lingua nazionale per i rifugiati con permesso N, S, B o F vengono elaborati, durante il primo anno di permanenza in Svizzera, allo stesso modo dei corsi per la sicurezza sul lavoro (vedi art. 18 cpv. 4 del regolamento APP).

Le domande possono essere presentate a partire dal 1° giorno di lavoro, a condizione che sia stato stipulato un contratto d'impiego. Il contratto d'impiego deve essere stipulato non più di 6 mesi prima dell'inizio del corso e non più di 6 mesi dopo l'inizio del corso e deve essere allegato alla domanda. Per ricevere il pagamento, è necessario inoltrare anche un conteggio salariale che attesti almeno 88 ore di lavoro svolte nei 12 mesi precedenti l'inizio del corso o nei 6 mesi successivi all'inizio del corso. Se sussiste un periodo di diritto in corso, deve esserci un saldo residuo del credito.

Costi

Le spese del corso devono essere pagate in anticipo. Al termine del corso è possibile presentare una domanda di pagamento e i costi approvati per la formazione continua e la perdita di guadagno saranno rimborsati, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 19 cpv. 2 del regolamento APP.

Se la prova di impiego non può essere fornita entro 6 mesi dall'inizio del corso, temptraining non effettuerà alcun rimborso.